

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 50

Riunione del 03 giugno 2009

41.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: MONICA ZANONI - Tesserata

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Elvio Albanese - Componente-Relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale chiedeva il deferimento della tesserata **Monica ZANONI** per aver scritto per e-mail in modo pubblico giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine e/o della dignità di altre persone e di organismi operanti nell'ambito sportivo: *"con questo sistema mafioso! E " Mi spiace leggere fra i nomi dei compagni di merende il nome di chi pensavo amico"*, ciò attuando mediante inoltro di e-mail in date 26.02.2009 ore 6:52 al Presidente del Comitato Regionale Umbria, Giuseppe LOMURNO, ai Consiglieri del Comitato, sigg. Fausto Lungarotti e Leandro Ottavi e successivamente in data 10.3.2009 ore 19:40 a ben trenta destinatari di posta elettronica, tra cui varie società di Pallavolo ed organismi operanti nell'ordinamento sportivo qui rivolgendo: " invito le società che mi hanno votato a chiedere lumi circa il perché tali nomine non votate in consiglio siano uscite senza la ratifica del Consiglio Regionale!!!!!! Nuovamente la pallavolo umbra non ha voce ed è finita nuovamente in mano a chi... gestisce in maniera del tutto antidemocratico e autoreferenziale. Spero nel vostro aiuto per attuare finalmente una gestione veramente trasparente, Lomurno battezza i tecnici delle rappresentative umbre.,

contestando alla ZANONI le seguenti violazioni:

art. 17 n. 3 Statuto FIPAV, diritti e doveri degli associati e dei tesserati;

art. 7 Codice comportamento sportivo CONI- divieto di dichiarazioni lesive della reputazione;

art. 19 comma 2 .A.T. Fipav ;

art 49 n. 1 lett."f" - Regolamento Giurisdizionale - circostanze aggravanti.

richiedendo per la ZANONI la sanzione della sospensione dalle attività federali per mesi 6,

la Commissione Giudicante Nazionale convocava le parti per la data del 3 giugno 2009, e, risultando il procedimento sufficientemente documentato ed istruito anche attraverso l'articolata memoria difensiva trasmessa dalla difesa della Zanoni, benché obiettata per tardività dalla Procura, ordinava procedersi comunque ex art 73 III comma Reg. Giur.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Udito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni;

Osserva

Il fatto contestato alla incolpata appare congruamente provato per tabulas, e le copie delle due e-mail inoltrate sono entrate a far parte del fascicolo senza contrasto fra le parti, che le hanno finanche riconosciute.

Le questioni preliminari di nullità sollevate dalla difesa della incolpata, appaiono, prima facie, infondate e pertanto da rigettare.

Nello specifico preme sottolineare che non è la richiesta del Procuratore Federale a costituire l'atto col quale si costituisce il contraddittorio tra le parti, bensì la delibera ex art. 73, II co, R.G. che compiutamente inquadra e definisce il capo di incolpazione dal quale la parte deve difendersi.

./.

Osservato tale atto ed alla luce delle osservazioni fatte pervenire dal difensore, fin dalle prime battute del procedimento, poi ribadite nella memoria e nella discussione finale, appare lapalissiano che ben chiara ed congrua sia stata l'incolpazione e quindi violazione non vi sia.

Anche l'eccezione di violazione del diritto di difesa, per omessa precisazione delle parti offese va rigettata poiché dal contesto dell'atto sono chiaramente desumibili sia gli organi che le persone interessate alla vicenda. Parimenti deve rigettarsi, per manifesta infondatezza quella relativa alla asserita mancata assunzione di interrogatorio della incolpata, poiché mai richiesto formalmente.

Detto ciò e passando al merito della vicenda va osservato che la piena prova del fatto è stata raggiunta per tabulas, mediante l'acquisizione delle copie delle missive elettroniche inoltrate a più persone ed in più occasioni, senza che le parti abbiano mai contestato la paternità delle stesse o la validità del documento. Pertanto è legittimo affermare che nel pieno e valido contraddittorio, e col consenso delle parti, detti documenti probanti abbiano ingresso nel procedimento ed a pieno titolo ivi resistano da protagonisti.

Le mere considerazioni svolte dalla difesa in ordine alla inoffensività delle frasi profferite dalla ZANONI, non possono essere condivise dal Collegio, stante che la frase "dove andremo a finire con questo sistema mafioso" comunicata a più persone (ylomurn@tin.it; faustolungarotti@libero.it; ottavileandro@alice.it.), rivestenti nel contempo qualifiche dirigenziali della Federazione Regionale, senza tema di dubbio, integra e costituisce la condotta censurabile e censurata dalla norma di cui alla incolpazione .

Non è da ritenere correttamente esercitato il reclamato diritto di critica, poiché esubera quei caratteri cui nel dibattito, sia pur esso aspro, deve attenersi (verità, interesse pubblico, continenza formale).

./

Nel caso che ne occupa, invero, assistiamo ad una gratuita accusa di gestione mafiosa e " un sistema connotato da scarsa trasparenza e partecipazione" che certamente ledono la persona, la dignità della carica istituzionale ed infine della stessa organizzazione tutta Fipav, comunque travalicando quei limiti di accettabilità posti dalla norma e dal civico vivere.

Nè possiamo ritenere che dal contesto generale se ne deduca una diversa impostazione, anzi il concetto appare confermato e rafforzato.

Quanto invece alla frase " compagni di merende" essendo entrata a far parte del linguaggio comune anche in senso bonario e tipicamente ludico, pur rievocando tristi episodi di cronaca, ci sentiamo di aderire alla interpretazione della Procura che ha concluso per la sua inoffensività.

Passando alla contestata aggravante, considerato che tuttavia l'intento dichiarato dalla agente era quello di agire nell'interesse del buon andamento della federazione umbra, pur avendo col suo contegno realizzato il fatto ascrittore, riteniamo che possano essere considerate prevalenti le attenuanti sulle aggravanti contestate ex art. 54 Reg. Giur. e pertanto

La Commissione Giudicante Nazionale,

ritenuto che la condotta della incolpata abbia dato vita alle fattispecie sopra contestate , per violazione delle ridette norme ,

Dispone

Visti gli artt. 55 Reg. Giur.

applicarsi alla tesserata **Monica ZANONI** la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Affisso il 15 giugno 2009

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai